

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:
 N. _____ del _____ di L.

 N. _____ del _____ di L.

 _____ Il Ragioniere

COMUNE DI CALATABIANO
 Provincia di Catania

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

18
 N. del 20032012

OGGETTO: Atto di citazione ex art. 2041 c. c., presentato dal dott. ing. Antonino Garufi contro il Comune di Calatabiano.

Determinazione a costituirsi per difendere le ragioni dell'Ente e nomina legale di fiducia.

L'anno duemiladodici, il giorno venti, del mese di marzo, alle ore 18,30 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri :

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	Carica	Presente	Assente
1 PETRALIA dr. arch. ANTONIO FILIPPO	Sindaco	X	
2 SPOTO geom. AGATINO	Vicesindaco	X	
3 FAZIO ANTONINO	Assessore	X	
4 FORMICA ANTONINO	Assessore	X	
5 MELITA RITA	Assessore	X	
6 SAMPERI dr. SALVATORE	Assessore		X
7 SPINELLA SALVATORE	Assessore	X	

Non sono intervenuti i Sigg.: Sampieri Salvatore.

Presiede il Sig. Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale dott. ssa Concetta Puplino.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

DELIBERA

(X) di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

() aggiunte /integrazioni: _____
 () modifiche/sostituzioni : _____

(X) Con separata unanime votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91.

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorchando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. n. 19 del 20/03/ 2012

Oggetto: Atto di citazione ex art. 2041 c.c., presentato dal dott. ing. Antonino Garufi contro il Comune di Calatabiano.
Determinazione a costituirsi per difendere le ragioni dell'Ente e nomina legale di fiducia.

PRESO ATTO dell'Atto di Citazione ex art. 2041 c.c., presentato al Tribunale di Catania – sezione distaccata di Giarre contro il Comune di Calatabiano, in persona del Sindaco *pro-tempore*, segnato al prot. gen. dell'Ente al n° 17638 del 21/12/2011; (all. n° 1)

LETTE le note (prot. gen. n° 136 del 04/01/2012 e n° 1402 del 31/01/2012), che lo scrivente servizio ha inoltrato al Responsabile di Area Tecnica e per conoscenza al Sindaco ed Assessore ai Servizi Legali, ad oggi inevase; (all. n° 2 e 3)

ACCERTATO che sussiste l'interesse dell'Ente a difendere le proprie ragioni avverso il prefato Atto di Citazione ex art. 2041 c.c.;

VISTO l'art. 15 della L. R. n. 44/91, come sostituito dalla L. R. n. 23/97;

VISTA la L. R. n. 23/98;

VISTA la circolare n. 2/99 dell'A. EE. LL.;

VISTA la L. R. n. 30/00;

VISTA la circolare n° 02/01 dell'A.EE.LL.;

VISTO il vigente Regolamento dei contratti;

VISTO l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO l'art. 163, co 1, D.Lgs n° 267/2000;

SI PROPONE

per i motivi di cui in premessa, che qui s'intendono ripetuti e trascritti:

RICONOSCERE sussistente l'interesse dell'Ente a costituirsi dinanzi al Tribunale di Catania – sezione distaccata di Giarre, al fine di difendere le ragioni dell'Ente all'argomentato Atto di Citazione ex art. 2041 c.c.;

CONFERIRE incarico professionale fiduciario, all'avv. FRANCESCO CARUSO, con studio legale in CATANIA, via MONFALCONE, n° 22, per opporsi, nell'interesse dell'Ente, nell'argomentato Atto di Citazione ex art. 2041 c.c. proposto al Tribunale di Catania – sezione distaccata di Giarre, dal dott. ing. Antonio Garufi;

DARE ATTO che detto incarico verrà disciplinato da apposita convenzione, secondo lo schema-tipo approvato con deliberazione di Giunta Comunale, n° 06 del 25/01/2005, sottoscritta dal legale affidatario dell'incarico in oggetto e dal Sindaco, trattandosi di incarico conferito *intuitu personae*;

IMPEGNARE, a titolo di acconti su spese ed onorario, la somma di € 500,00 IVA, CPA e ritenuta d'acconto incluse, con imputazione della stessa al cod. 1.01.02.03/6 del bilancio comunale.


DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Legale per i successivi adempimenti di competenza, ivi inclusa l'assunzione di impegno integrativo di spesa, previa acquisizione di parcella preventiva.

TRASMETTERE copia del presente atto al professionista incaricato.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi della art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R. n° 30/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime PARERE: FAVOREVOLE / ~~CONTRARIO~~ per i seguenti motivi:

Calatabiano li, 02/03/2012


PER FUNZIONE CONFERITA
AI SENSI DELL'ART. 87, CO. 4,
LETT. B) DEL D. LGS. N. 267/00
SINDACO


Resp.le di Area Amministrativa
(dr.ssa Concetta Puglisi)

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA


Ai sensi della art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L.R. n° 30/2000,

ATTESTA

Che la spesa di cui al presente atto gode di copertura finanziaria essendo integralmente imputata nella residua disponibilità del bilancio di previsione dell'anno 2012 all'intervento 1010203/6 IMP. 338/2012

Calatabiano li, 30/03/2012

Il Resp.le del servizio Finanziario
(rag. Rosalba Pennino)



Studio Legale
Avv. Carmelo Crisafulli
 Via Regina Margherita n.229
 98028 - Santa Teresa di Riva (ME)
 Tel./fax 0942.791979 – 338.9831848
 Email: legalecrisafulli@gmail.com

*Studio Legale
 Avv. Crisafulli
 21/12/11*

Protocollo nr.: 0017638
 del 21/12/11
 Ente: COMUNE DI CALATABIANO
 AOO:



ON.LE TRIBUNALE DI GIARRE

Atto di citazione ex art. 2041 c.c.

Il dott. Ing. **Antonino Garufi**, nato a Roccalumera (ME) il 05.02.1926, residente in S. Teresa di Riva, Via F.sco Crispi n. 159, codice fiscale GRF NNN 26B05H418V, elettivamente domiciliato in Catania, Via Etna n. 688 (studio avv. Claudio Chines) presso l'avv. Carmelo Crisafulli, codice fiscale CRS CML 66R18I311A, il quale lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata a margine del presente atto,

Delego a rappresentarmi ed assistermi in ogni fase e grado del presente giudizio, incluso quello di esecuzione ed eventuale opposizione **l'avv. Carmelo Crisafulli** del Foro di Messina eleggendo domicilio presso il suo studio professionale e concedendole ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere la lite, chiamare in causa terzi, proporre domanda riconvenzionale, incassare somme e rilasciare quietanze, rinunciare agli atti di giudizio e di nominare altri avvocati in sostituzione.
 Ricevo informativa sull'utilizzazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003.
 Firmato

CITA

Il **Comune di Calatabiano**, in persona del Sindaco p.t., con sede in Calatabiano, Piazza Vittorio Emanuele n. 32 (cap 95011) P.IVA o Codice Fiscale 00462070871, a comparire davanti al Tribunale di Catania – Sezione Distaccata di Giarre – dinanzi al Giudice Unico designato ai sensi dell'art. 168 bis cpc, alla pubblica udienza del **27 aprile 2012**, ore 09:00 e seguenti, con l'invito a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 cpc e che, in caso di mancata costituzione, il procedimento si svolgerà in sua contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni, rispetto alle quali occorre premettere:

Antonino Garufi
 Vera la firma
 (avv. C. Crisafulli)
 5975

IN FATTO E DIRITTO

COPIA
 9,68
 17 DIC. 2011

L'istante è creditore del Comune di Calatabiano per spese, diritti e competenze per prestazioni professionali svolte per conto e su incarico del predetto ente. Più precisamente il deducente è stato il progettista e direttore dei lavori del progetto portante il n. 7668/APD (Cassa del Mezzogiorno), giusto incarico tramite deliberazione della G.M. n. 156 del 27 luglio 1972, resa esecutiva dalla C.P.C. di Catania nella seduta del 9.08.1972 al n. 3120, avente ad oggetto la costruzione di reti fognanti e relativo impianto di depurazione. Detto progetto generale approvato e finanziato, in parte, in data 18.10.1973 D.A. n. 4054 dalla Cassa per il Mezzogiorno (progetto n. 76681 A.P.D.), è stato realizzato, sempre, a mezzo di diverse perizie di variante e suppletive ed in ultimo completato con la perizia 11/12/1984 con Decreto n. 4589 del 16/12/1985. In prosieguo del succitato incarico l'ing. Garufi ha redatto, previa disposizione dell'amministrazione Comunale, un'apposita perizia di variante e suppletiva per i lavori di arginatura del fiume Alcantara, in prossimità dell'impianto di depurazione, concernente " lavori compresi nella perizia di variante e suppletiva del 14/12/1984 / per danni di forza maggiore / al progetto n. 7678 A.P.D."; detta perizia è stata approvata e finanziata con Deliberazione n. 4589 del 16/12/1985 del Commissario del Governo per l'intervento Straordinario del Mezzogiorno (CASMEZ). La citata perizia di variante prevedeva la realizzazione di un muro di sostegno posto in prossimità dell'impianto di depurazione soprattutto al fine di preservare l'impianto stesso nel momento di massima piena delle acque del fiume, di una strada di collegamento fra l'impianto di depurazione e la S.S. 114 e l'installazione di alcuni macchinari per migliorare l'efficienza del processo di depurazione dei fanghi. Il contratto di appalto tra il Comune di Calatabiano e l'impresa aggiudicatrice è stato

stipulato il 17.05.1990. La consegna dei lavori è avvenuta con verbale del 25.06.90.

Con Delibera del Comitato di Gestione n. 4056 in data 30/05/1989 l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno (ex Cassa per il Mezzogiorno) approvava la gara per l'affidamento dei lavori previsti in tale perizia di variante e suppletiva danni di forza maggiore.

L'amministrazione comunale di Calatabiano, per ovviare ai problemi connessi all'impatto ambientale dell'opera (ossia alla realizzazione dei muri di sostegno in conglomerato), sollevato dalla Soprintendenza dei Beni Culturali, in accordo con la stessa Soprintendenza di Catania e della CASMEZ, incaricò l'ing. Garufi di redigere una perizia suppletiva e di variante, prevedendo la sostituzione dei muri d'argine con un diaframma tirantato da micropali immersi alla base nella formazione basaltica, ferma restando la strada e la messa in opera di macchinari nell'esistente impianto di depurazione. Il tutto nell'ambito delle somme finanziate dalla CASMEZ, che, nel contempo e nel rispetto della legge n. 64 del 01/03/1986, con decreto n. 4056 del 30/05/1989, ha trasferito tutte le opere (rete fognante, impianto di depurazione, ecc..) al Comune di Calatabiano ed ha elevato il finanziamento onnicomprensivo ed invariabile a £.720.742.582.

La perizia di variante e suppletiva è stata regolarmente approvata in data 6.05.1991.

Purtroppo la Soprintendenza ai Beni Culturali di Catania, con lettera del 14.09.1991 prot. n. 9208, condizionava l'esecuzione dei lavori chiedendo di estendere l'intervento ad una più vasta zona del fiume Alcantara, tra cui la riqualificazione del ponte in muratura distrutto durante gli eventi bellici del 1942; non potendo aderire l'amministrazione opponente alle prescrizioni

della Soprintendenza contenute nella citata lettera del 14.09.1991 prot. N. 9208, su suggerimento della CASMEZ (in persona del geom. Pietro Marchese), si provvedeva a redigere una ulteriore perizia di variante, escludendo la costruzione del muro con i micropali e della strada. Il nuovo progetto di variante del 24.10.1991 prevedeva la costruzione di un collettore di acque bianche lungo la via principale di Calatabiano, ossia la via Garibaldi e zone limitrofe (in cui lo smaltimento delle acque bianche era precluso), fermo restando i lavori nell'impianto di depurazione. Ottenuta la relativa approvazione, il progettista ha ripreso i lavori in data 16.03.1992, lavori che, un mese dopo, dovevano necessariamente sospendersi a causa della posa e lo scasso delle tubazioni sulla strada di pertinenza dell'amministrazione Provinciale di Catania. Pertanto, in attesa di avere le necessarie autorizzazioni, il concludente sospendeva i lavori. Avute le autorizzazioni da parte dell'Ufficio tecnico della Provincia di Catania, si riprendevano i lavori a decorrere dal 21.09.1992. L'amministrazione del Comune di Calatabiano, con lettera del 5.11.1992, prot. 8883, ordinava di redigere una III° perizia di variante ed assestamento, disponendo un maggiore diametro del collettore di Via Garibaldi (Comune di Calatabiano). L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 24 febbraio 1993, per come accertato con certificato di attuazione e di ultimazione lavori in pari data (24.02.1993), controfirmato dal direttore dei lavori, dal titolare dell'impresa e dal sindaco, per cui tutta l'opera veniva consegnata al Comune opponente. La scansione temporale delle suddette fasi è comprovata dalla documentazione prodotta nel proprio fascicolo di parte. Preciso ciò, preme evidenziare che l'ing. Garufi reclama il pagamento delle sue competenze e spese, come da parcella in atti, relativi alla elaborazione e

redazione del progetto di variante e suppletiva, nonché le competenze a lui spettanti per la direzione dei lavori e contabilità, concernenti, una volta eliminata l'ipotesi dell'arginatura con i muri di sostegno, la realizzazione di un tronco di fognatura ed il completamento dell'impianto di depurazione con l'installazione del compattatore dei fanghi. Nella parcella, trasmessa al Comune con lettera del 26.11.93 – Prot. 11020, sono descritte dettagliatamente le voci delle prestazioni eseguite con i relativi importi in base alle varie tabelle, classi e categorie delle opere stesse. Nonostante i numerosi solleciti, sia verbali che per iscritto, indirizzati all'amministrazione comunale, questa non ha corrisposto alcunché. Si producono le missive con cui il comune ha riconosciuto il debito nei confronti del professionista. Perdurando l'inadempimento del comune, l'ing. Garufi si è visto costretto a richiedere al Tribunale di Giarre l'emissione di decreto ingiuntivo sulla scorta della parcella regolarmente vistata dal competente ordine professionale.

Parte attrice notificava in data 11.06.2002 al Comune di Calatabiano il decreto ingiuntivo portante il n. 69/2002, emesso il 30.05.02 dal Tribunale di Giarre, in persona del dott. P. Sturiale, ed in pari data depositato, col quale si ingiungeva al detto Comune il pagamento della somma di euro 30.248,05 in favore del deducente, oltre gli interessi legali e le spese del procedimento monitorio per come liquidati nel decreto. Dette somme erano state riconosciute a titolo di corrispettivo per le prestazioni professionali eseguite dall'attore in favore della pubblica amministrazione. Avverso detto decreto il Comune di Calatabiano, a ministero del suo procuratore avv. Francesco Caruso, ha proposto opposizione chiedendo il rigetto della domanda e l'annullamento del D.I. emesso. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si

costituiva l'ing. Garufi contestando l'opposizione al decreto, sottolineando la natura meramente dilatoria dell'azione, concludendo per il suo rigetto e la conseguenziale conferma del provvedimento monitorio.

Il Tribunale di Giarre respingeva l'opposizione al D.I. e confermava l'intimazione di pagamento. Avverso la sentenza il Comune proponeva appello; la Corte accoglieva il gravame e revocava il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale. La motivazione della Corte risiedeva nel fatto che tra il professionista ed il Comune, nonostante l'adozione di regolare delibera di conferimento dell'incarico, non è stato stipulato un formale contratto professionale.

Non v'è dubbio che al deducente non resta che proporre la domanda residuale ex art. 2041 c.c..

E' bene precisare che, ultimati i lavori in data 24.02.1993, tutte le opere eseguite, ossia la realizzazione del tronco di fognatura e i macchinari per essiccamento dei fanghi nell'impianto di depurazione, sono funzionanti ed in possesso del Comune, che ne beneficia dal 1993 (sic!!). Dopo l'ultimazione dei lavori, il deducente ha presentato la relativa parcella e la fattura in data 22.11.1993, per ottenerne il pagamento; anche dopo la presentazione della parcella i rapporti con il Comune di Calatabiano sono continuati, per consegna documenti, certificati ed altro. Difatti in data 16.05.94 il comune resistente, con lettera prot. 4001, ha richiesto il quadro economico definitivo, consegnato il 3.06.94; al compimento della prestazione svolta per l'ultima perizia è stata consegnata al comune tutta la documentazione, trasmessa con lettera del 20.04.1995, prot. 4484. Dopo tale momento è continuata la corrispondenza con l'amministrazione convenuta, con l'invio da parte dell'ing. Garufi di numerose richieste di

pagamento e segnatamente: lettera del 20.02.1997, prot. N. 2309 del 25.02.1997 del Comune; lettera del 7.09.1997, racc. 0427; lettera del 18.06.1999, racc. a/r n. 6751; lettera del 2.12.2000, ricevuta il 4.12.00 dal Comune, prot. 12350; lettera del 2.05.02, ricevuta dal comune in pari data, prot. 3720. L'incarico di redigere le ultime perizie di variante e suppletive, conferito dall'amministrazione comunale al deducente, è comprovato, altresì, dai vari atti di sottomissioni a firma del sindaco del tempo, e precisamente: atto del 12.10.1990 registrato a Giarre il 16.11.1990; atto del 3.03.92 registrato a Giarre il 4.03.1992 e atto del 1.12.1992 registrato a Giarre il 9.12.92. La redazione della perizia di variante (e quindi l'effettiva esecuzione delle prestazioni professionali) e l'ultimazione delle opere non sono state mai contestate dal Comune resistente, il quale, anzi, oltre a beneficiarne, con lettera del 13 marzo 1997 prot. 2921 (V. pag.41 Doc. allegati) avente ad oggetto "*Lavori di arginatura del Fiume Alcantara in prossimità dell'impianto di depurazione. Lavori compresi nella perizia di variante e suppletiva del 14.12.1984 per danni di forza maggiore. Progetto n. 7668/APD*", indirizzata alla CASMEZ e p.c. al concludente, scrive che l'ing. Garufi, progettista e direttore tecnico dei lavori emarginati ultimati in data 24.02.93, nonostante abbia reiteratamente richiesto la liquidazione del saldo della sua parcella delle competenze tecniche a lui dovute nella somma complessiva di £. 70.744.957, compresa IVA e diritti accessori di cui alla fattura n.2 del 22.11.93, ha diritto alla liquidazione di detta somma; nella stessa lettera invita la ex Cassa per il Mezzogiorno, onde evitare l'insorgere di contenzioso, di erogare le somme. Ciò conferma inequivocabilmente che il Comune ha riconosciuto le prestazioni professionali svolte dal concludente, senza contestazione alcuna,

riconoscendo così anche le somme dovute allo stesso a titolo di competenze tecniche e spese per l'attività svolta. A ciò si aggiunge la missiva datata 25.09.1998, prot. 10897, con cui il Comune invita nuovamente l'ing. Garufi a trasmettere la parcella delle competenze dovute per dar corso alla liquidazione. La copiosa documentazione prodotta in atti di parte, che scandisce e comprova i vari momenti dell'attività professionale, offrendo prova delle prestazioni eseguite, dimostra l'avvenuta esecuzione delle prestazioni dedotte.

A ciò si aggiunga che le opere in questione hanno ottenuto regolare collaudo in data 31/10/2007 da parte dell'ing. Giovanni Bosco; a tal proposito ed a suffragio di quanto dedotto si offre in comunicazione copia del collaudo eseguito.

Non può negarsi che, dimostrato l'espletamento della prestazione ed il vantaggio effettivo conseguito dal Comune, cui ha fatto riscontro una perdita patrimoniale del professionista, l'ente opponente è tenuto a corrispondere al professionista le somme determinate e riconosciute, ciò ai sensi degli artt. 2041 e segg. del codice civile.

Tanto esposto e ritenuto, l'ing. Garufi Antonino, come in epigrafe rappresentato e difeso, chiede che l'adito Tribunale, disattesa ogni contraria istanza o difesa, in accoglimento delle seguenti domande

VOGLIA

- 1) Ritenere e dichiarare che l'ing. Garufi ha svolto le prestazioni professionali meglio descritte in narrativa e nella propria parcella;
- 2) Ritenere e dichiarare che, a seguito delle prestazioni svolte e della realizzazione delle opere previste nella perizia in variante e suppletiva, il Comune ha tratto vantaggi e utilità dalle stesse;

- 3) Ritenere e dichiarare che a fronte di tali vantaggi v'è stato un depauperamento patrimoniale in danno dell'odierno attore;
- 4) Conseguentemente ritenere e dichiarare che l'attore ha diritto a percepire i propri compensi o, comunque, l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. e, quindi, condannare il Comune di Calatabiano con sentenza al pagamento di tutte le somme spettanti al concludente qui quantificate in euro 30.248,05, oltre gli interessi e la rivalutazione dal chiesto al dovuto, come per legge, salvo la diversa somma a titolo di indennità ex art. 2041 c.c. nella misura che sarà determinata in corso di causa;
- 5) Acquisire la documentazione prodotta ed in particolare l'avvenuto collaudo dell'opera da parte dell'ing. Bosco.

Con vittoria di spese e compensi di lite.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o le notificazioni presso il proprio studio professionale al nr. di fax 0942.791979 o a mezzo posta elettronica all'indirizzo legalecrisafulli.pec@giuffre.it

Si dichiara che il valore del presente procedimento escede ad € 30.248,05. *Crisafulli*
Si produce la documentazione citata in seno all'atto di citazione.

Santa Teresa di Riva (ME), li 25.11.2011

Crisafulli
Avv. Carmelo Crisafulli

**TRIBUNAL
UFFICIALE (**
Robert

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

M. L. G.

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]



La presente Deliberazione è trasmessa :

ai Capigruppo, con nota

n. _____ del _____
L'Addetto _____

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo, dal _____ al _____, con il n. _____ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii., dal _____ al _____, e che contro la stessa non sono stati presentati reclami.

li

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

- a) ai sensi dell'art. 12, comma 1-2, della L.R. n. 44/91.
(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li 20.03.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio: _____

li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria
